

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

I^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1960

(35^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

Disegno di legge:

« Disposizione integrativa della legge 20 febbraio 1958, n. 98 » (894) (D'iniziativa dei deputati Bersani ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 415, 418
ANGELILLI, relatore	416
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno	418
BUSONI	417
GIANQUINTO	417

La seduta è aperta alle ore 12,15.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Angelini Nicola, Baracco, Busoni, Cerabona, Gianquinto, Girauda, Lami Starnuti, Lepore, Pagni, Pellegrini, Pessi, Picardi, Sansone, Schiavone, Secchia e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Molinari è sostituito dal senatore Zelioli Lanzini.

Intervengono il Ministro senza portafoglio Angelini e il Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori.

P I C A R D I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bersani ed altri: « Disposizione integrativa della legge 20 febbraio 1958, n. 98 » (894) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bersani ed altri: « Disposizione integrativa della legge 20 febbraio 1958, n. 98 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Per un periodo di cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge la promozione alla qualifica di primo segretario del personale della carriera di concetto del ruolo dei segretari di polizia si consegue mediante scrutinio per merito comparativo.

Sono ammessi allo scrutinio di cui al precedente comma, i segretari dello stesso ruolo che abbiano acquisito nel ruolo di provenienza l'anzianità di cui all'articolo 12 della legge 20 febbraio 1958, n. 98, riconosciuta con i provvedimenti di inquadramento di cui agli articoli 9 e 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 98.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro ritiene che non possa essere approvato il criterio di derogare al principio sancito dall'articolo 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con una norma transitoria di portata eccezionalissima, destinata ad operare per un periodo di dieci anni a favore di una limitata categoria di personale.

Oltre alla inopportunità di tale deroga deve rilevarsi che l'iniziativa non mancherebbe di provocare analoghe rivendicazioni da parte di altre categorie di personale, per l'abolizione delle prove di concorso previste dal nuovo ordinamento giuridico per il conseguimento delle qualifiche funzionali della gerarchia statale, con conseguente disordine e disparità di trattamento tra le varie categorie di personale.

Per le suesposte ragioni la Commissione esprime parere contrario per la parte di propria competenza ».

ANGELILLI, *relatore*. Con la legge 20 febbraio 1958, n. 98, gli ex impiegati di polizia e gli archivisti di pubblica sicurezza equiparati, ottenuto l'inquadramento nella carriera di concetto.

Tale sistemazione avveniva dopo 33 anni di attesa, dall'emissione del regio decreto-legge 25 aprile 1925, n. 441 che istituiva il loro ruolo. Tale regio decreto, pur avendo delineato nettamente le funzioni degli impiegati di polizia, chiaramente di concetto (esso, infatti, all'articolo 1 riportava: « gli impiegati di polizia coadiuvano i funzionari di pubblica sicurezza nella trattazione degli affari di polizia amministrativa ») li manteneva inquadrate nel gruppo C.

La legge 20 febbraio 1958, n. 98, costituiva, di conseguenza, una sanatoria.

Gli impiegati di polizia e gli archivisti di pubblica sicurezza equiparati, ai sensi dell'articolo 9 e 10 della legge stessa, venivano inquadrati nell'istituito ruolo di concetto con la denominazione di « segretari di polizia » per espletare gli stessi compiti che avevano espletato nel ruolo di provenienza.

La sanatoria comportava, logicamente, la ricostruzione automatica della carriera nel nuovo ruolo di concetto, carriera che detti impiegati avevano di fatto iniziato fin dall'epoca nella quale erano stati nominati « impiegati di polizia » a seguito di concorso per esami richiesto, infatti, in applicazione del citato regio decreto n. 441, oppure, come gli archivisti di pubblica sicurezza, per essere da lungo tempo addetti alla trattazione degli affari di polizia amministrativa ed aver superato gli esami di colloquio istituiti con la citata legge n. 98.

Detta sanatoria avrebbe dovuto in sostanza far riguadagnare il tempo perduto, dando la possibilità agli impiegati stessi di raggiungere le qualifiche di primo segretario e di segretario principale, qualifiche istituite con la tanto auspicata legge n. 98.

Detta legge, purtroppo, consentiva solo il passaggio di categoria, dalla esecutiva a quella di concetto, senza alcun avanzamento di grado: gli impiegati di polizia ed archivisti equiparati dell'ex grado XI venivano, infatti, inquadrati nello stesso grado X corrispondente alla qualifica di vicesegretario; gli impiegati di polizia dell'ex grado X ed i primi archivisti equiparati venivano inquadrati nello stesso grado corrispondente alla qualifica di segretario aggiunto ed infine gli impiegati di polizia dell'ex grado IX e gli archivisti capi

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

35ª SEDUTA (15 giugno 1960)

equiparati, nella corrispondente qualifica di segretari. Quando si pensi che gli impiegati dell'ex grado IX avevano già un'anzianità in tale grado dai 15 ai 22 anni e quelli dell'ex grado X circa 15 anni di permanenza in tale grado ben può comprendersi come la stessa legge n. 98 non abbia portato loro alcun beneficio di carriera.

Non si sono potute applicare nei loro confronti le disposizioni di cui agli articoli 362 e 370 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 17 aprile 1957, n. 270, legge comunemente conosciuta come « legge dei trentanovisti », in

quanto la data istitutiva del ruolo della carriera di concetto dei segretari di polizia è posteriore all'entrata in vigore delle leggi citate.

Bloccata la carriera dei predetti impiegati alla qualifica di segretario, in quanto per l'avanzamento alla qualifica di 1° segretario è richiesto il concorso per esami di merito distinto o di idoneità, il ruolo dei segretari stessi, anziché contenere il personale proporzionatamente distribuito nelle varie qualifiche, presenta uno squilibrio che si può facilmente dedurre dal seguente prospetto organico:

Qualifica	Posti in ruolo	N. dei posti occupati
—	—	—
Segretario principale	60	Nessuno
1° Segretario	140	Nessuno
Segretario	200	400
Segretario aggiunto	300	300
Vice segretario		

Ma la richiesta degli esami per la promozione alla qualifica di 1° segretario oltre che mantenere per lungo tempo vuoti i posti della qualifica stessa, con inevitabili ripercussioni per il buon andamento del servizio, determina i seguenti altri inconvenienti: il primo comma dell'articolo 12 della legge istitutiva del ruolo dei segretari di polizia dispone, infatti, che l'anzianità minima (9 e 11 anni) indispensabile per l'ammissione agli esami per la promozione a primo segretario, è ridotta alla metà. Di conseguenza con tale disposizione vengono posti su un piano di parità quegli impiegati che hanno oltre 35 anni di servizio con oltre 60 anni di età e quelli che hanno 6 anni di servizio e 30 anni di età!

Ad ovviare a tale prescrizione della richiesta degli esami per la promozione a primo segretario mira la proposta di legge dell'onorevole Bersani, approvata dalla Camera, secondo la quale i segretari di polizia che hanno già percorso un trentennale periodo di servizio potranno beneficiare della proposta

promozione alla qualifica di 1° segretario previo scrutinio di merito comparativo.

La proposta in esame non comporta alcun aggravio al bilancio: si tratta, infatti, di far occupare posti già previsti nel ruolo, mediante promozione per merito comparativo anziché per esame.

Si esprime quindi parere favorevole all'approvazione della proposta Bersani nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, che, riducendo a cinque anni il termine alla deroga del concorso, originariamente previsto nella proposta Bersani in dieci anni, praticamente in gran parte riduce la riserva in proposito avanzata dalla 5ª Commissione finanze e tesoro.

B U S O N I . A nome del mio Gruppo, mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge.

G I A N Q U I N T O . Anche noi siamo favorevoli al disegno di legge.

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)35^a SEDUTA (15 giugno 1960)

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è senz'altro favorevole all'approvazione di un disegno di legge atto ad eliminare ingiuste sperequazioni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari